

Prot. N 48/45.3 del 31/1/2018

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DELL'AQUILA PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi degli art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del D.M. 26 marzo 2001

PREMESSO

- Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.02.2006 n. 49 – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- Che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che, a norma dell'art. 186, comma 9 bis, del nuovo Codice della Strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consentite nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. **IL PRESIDENTE** ~~(Dott. Ciro Riviezzo)~~ Presidente del Tribunale di L'Aquila, giusta la delega di cui in premessa, e la Associazione **AUTISMO ABRUZZO ONLUS** nella persona del Legale Rappresentate pro-tempore, - **Sig. DARIO VERZULLI**, il quale interviene in nome e per conto dell' Organizzazione di Volontariato rappresentata, in esecuzione della decisione del Direttivo verbale del 07.04.2012, così come concesso da Statuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'Organizzazione di Volontariato consente che fino a un massimo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, contestualmente, presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Organizzazione di Volontariato specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

assistenza ai disabili, partecipazione e organizzazione alle attività del centro diurno, partecipazione e organizzazione alle attività del tempo libero e momenti di convivenza (es. partecipazione ad attività culturali come cinema, teatro e ai momenti di aggregazione proposti dai locali e spazi pubblici della città), affiancamento ai volontari dell'associazione nell'organizzazione di momenti ludici rivestendo anche un ruolo di animazione, supporto alle attività realizzate nelle ore di laboratorio manuale (predisposizione e gestione degli spazi durante le attività diversificate). In generale partecipazione a tutte le attività in essere dell'Organizzazione di Volontariato.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'Organizzazione di Volontariato che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: i membri del consiglio direttivo pro-tempore. L'Associazione di Volontariato si

impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione di Volontariato si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Associazione di Volontariato si impegna altresì a che i condannati possano fruire della copertura assicurativa per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi alle stesse condizioni praticate per i soci e i volontari dell'Associazione.

ART. 5

È fatto divieto all'Associazione di Volontariato di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Associazione di Volontariato l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, hanno l'obbligo di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione di Volontariato.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, confermato e sottoscritto L'Aquila,

Il Presidente del Tribunale dell'Aquila

Il Presidente della Associazione Autismo Abruzzo onlus

